



Commissione giuridica

2018/0089(COD)

12.10.2018

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Geoffroy Didier

Relatore per parere (*):

Dennis de Jong, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ***■*** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
---	---

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti legittimati dovrebbero rispettare i criteri

Emendamento

(10) Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti legittimati dovrebbero rispettare i criteri

stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell'Unione.

Tali criteri si applicano sia agli enti legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un'azione specifica.

stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all'azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati ***laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall'azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla***

Emendamento

(19) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all'azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in

nell'ambito di un'azione rappresentativa.

Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto.

Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l'ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso.

relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l'ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso.

Or. en

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un'azione per far valere i propri diritti poiché l'impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l'organo giurisdizionale o amministrativo ***potrebbe considerare sproporzionato redistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i*** fondi ottenuti come risarcimento mediante ***le azioni rappresentative risponderebbero meglio*** all'obiettivo di tutelare ***gli interessi collettivi*** dei consumatori e ***dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità***

Emendamento

(21) Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un'azione per far valere i propri diritti poiché l'impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l'organo giurisdizionale o amministrativo ***dovrebbe decidere in merito all'utilizzo dei*** fondi ottenuti come risarcimento mediante ***un'azione rappresentativa, tenendo conto del fatto che i fondi devono rispondere*** all'obiettivo di tutelare ***l'interesse collettivo*** dei consumatori.

pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Gli enti legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi ***tra il finanziatore terzo e l'ente legittimato*** ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se ***il finanziatore terzo*** abbia sufficienti risorse ***per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell'ente legittimato***. Le informazioni fornite dall'ente legittimato all'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell'ente legittimato nel contesto dell'azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un'azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe essere legittimato a richiedere all'ente legittimato di rifiutare il

Emendamento

(25) Gli enti legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se ***l'ente legittimato*** abbia sufficienti risorse ***per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per sostenere tutte le spese legali, se dovesse perdere l'azione di ricorso. Qualsiasi contributo individuale a sostegno di un'azione dovrebbe essere limitato a un importo ragionevole, in modo tale da evitare il finanziamento di un contenzioso collettivo contro un operatore, da parte di uno dei suoi concorrenti, attraverso il contributo individuale***. Le informazioni fornite dall'ente legittimato all'organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l'azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell'ente legittimato nel contesto dell'azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un'azione rappresentativa di natura

finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato in uno specifico caso.

risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l'organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe essere legittimato a richiedere all'ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall'ente legittimato in uno specifico caso.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti legittimati o a qualunque altro soggetto interessato **altri** mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale.

Emendamento

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti legittimati o a qualunque altro soggetto interessato mezzi procedurali **comparabili** per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni **con un ampio impatto pubblico** delle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato I che ledono o

consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.

possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell'avvio o della conclusione dell'azione rappresentativa.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e al diritto applicabile.

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari, ***al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*** e al diritto applicabile ***alle obbligazioni contrattuali, che si applicano alle azioni rappresentative di cui nella presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "***interessi collettivi*** dei consumatori": gli interessi di un ***certo numero*** di consumatori;

Emendamento

(3) "***interesse collettivo*** dei consumatori": gli interessi di un ***minimo*** di ***50*** consumatori;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) non persegue scopo di lucro.

Emendamento

(c) non persegue scopo di lucro **e ha carattere indipendente.**

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) esiste da almeno due anni da quando è stata istituita;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) ha un numero minimo di membri, vale a dire cinque associazioni o almeno 250 persone fisiche a livello nazionale. Per le entità qualificate a livello locale o per quelle che rappresentano piccoli paesi, il numero minimo di singoli membri deve essere adeguato in base alle dimensioni del territorio considerato;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quater) è impegnato da almeno un anno in attività pubbliche che comportano la difesa e la promozione degli interessi dei consumatori;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c quinquies) non è finanziato da, né ha accordi con fine di lucro con, studi legali di ricorrenti; e

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c sexies) rivela aspetti rilevanti della sua struttura, compresi i suoi statuti costitutivi e la sua struttura di gestione, al fine di rispettare le regole di trasparenza di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti che ricevono lo status di enti legittimati ai sensi della presente direttiva e informano regolarmente la Commissione di tutti gli enti legittimati che perdono tale status.

La Commissione pubblica l'elenco degli enti legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest'ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di

3. Gli Stati membri garantiscono che soltanto le organizzazioni di consumatori e

consumatori e gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro.

gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato. Gli Stati membri possono designare come ente legittimati le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che **soltanto** gli enti legittimati **designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1**, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, **e** a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita. **Gli enti legittimati devono essere in grado di scegliere lo strumento più adatto disponibile che garantisca il livello più elevato di tutela dell'interesse collettivo dei consumatori.**

Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello stesso Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per avvalersi dell'azione ingiuntiva, gli enti legittimati non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati o a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell'intenzione o della negligenza da parte del professionista.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all'emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un'eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ***ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b).***

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all'emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un'eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. ***Uno Stato membro può richiedere il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento.***

Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l'altro, all'indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'ente legittimato fornisce informazioni sufficienti, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell'azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall'azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere.

Emendamento

Mediante criteri di ammissibilità, l'ente legittimato fornisce all'organo giurisdizionale o amministrativo le prove che esso ottempera ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e informazioni sufficienti, come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell'azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall'azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere. L'organo giurisdizionale o amministrativo accerta che l'ente legittimato ottemperi alle regole di trasparenza elencate all'articolo 7 e che non vi sia conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***In*** deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I, in casi debitamente giustificati, ***laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa.***

Emendamento

2. ***In via eccezionale, in*** deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell'Unione di cui all'allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri richiedono che il mandato dei singoli consumatori sia conferito in una fase avanzata del procedimento, tranne che come condizione per avviare l'azione, sia per i casi nazionali che per quelli transfrontalieri. Gli Stati membri possono non richiedere un mandato a singoli consumatori che hanno subito una perdita di piccola entità in casi nazionali che riguardano solo i consumatori dello stesso Stato membro.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:

soppresso

(a) i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l'obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l'azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;

(b) i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli interessi collettivi dei consumatori.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora vi sia un importo non reclamato che rimane dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Eventuali importi non reclamati non

devono andare all'ente legittimato o al professionista.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. L'indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'ente legittimato che intenta un'azione di natura risarcitoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall'inizio dell'azione la fonte dei fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l'azione. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l'azione dovesse

1. L'ente legittimato che intenta un'azione di natura risarcitoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall'inizio dell'azione la fonte dei fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l'azione. Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l'azione dovesse

fallire.

fallire. *Esso rende trasparenti i propri finanziamenti e dimostra l'assenza di un conflitto di interessi. Gli enti legittimati agiscono in modo indipendente dagli operatori di mercato, per soddisfare i propri scopi.*

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale.*

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanze di cui al paragrafo 2 e, conseguentemente, a imporre all'ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico.

3. Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanze di cui al paragrafo 2 e, conseguentemente, a imporre all'ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico. ***Gli Stati membri provvedono affinché i finanziamenti di terzi siano vietati, tranne nel caso di contributi individuali.***

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. ***Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall'organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun'altra azione rappresentativa davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica.***

Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da un presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.

Emendamento

6. Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. ***L'accordo si considera raggiunto quando la maggior parte dei consumatori che hanno conferito il proprio mandato per il procedimento, lo approva. L'accordo raggiunto sarà vincolante per tutte le parti interessate dal procedimento. Il*** risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4

non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazione di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, ***anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati.***

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazione di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all'articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta ***accertare*** in maniera inconfutabile

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta ***una prova che accerta*** in maniera

l'esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione.

inconfutabile l'esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali come una **presunzione relativa** dell'avvenuta violazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali come una **prova** dell'avvenuta violazione.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso nonché a condividere le loro migliori pratiche in questo campo.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimato che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili a supporto dell'azione rappresentativa e che ha indicato ulteriori elementi di prova che rientrano sotto il controllo del convenuto, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto, fatte salve le normative nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimato che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili a supporto dell'azione rappresentativa e che ha indicato ulteriori elementi di prova che rientrano sotto il controllo del convenuto, l'organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto, ***nel modo più preciso possibile, sulla base di fatti ragionevolmente disponibili***, fatte salve le normative nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato è proporzionata, il tribunale prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, ossia in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno.

Or. en